

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il diritto lussemburghese prevede vari tipi di provvedimenti cautelari diretti a tutelare i diritti delle parti in attesa della decisione definitiva del giudizio di merito. Si possono distinguere due categorie di provvedimenti:

i provvedimenti adottati dal giudice senza contraddittorio. In questo caso il magistrato è adito unilateralmente dalla parte che chiede il provvedimento cautelare, e si pronuncia solo in base alle informazioni prodotte da tale parte;

i provvedimenti adottati dal giudice previo contraddittorio. In questo caso il giudice decide solo a seguito di un'udienza pubblica (o, talvolta, di un'udienza in camera di consiglio) in cui le parti possono far valere le rispettive posizioni. L'udienza è convocata con citazione (assignation, ovvero notifica di un ufficiale giudiziario) o convocazione della cancelleria, secondo le modalità procedurali previste dalla legge.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

In tutti i casi urgenti, il giudice del procedimento sommario può ordinare l'adozione di misure cautelari per le quali non esistano motivi convincenti di opposizione o che siano giustificate dall'esistenza di una controversia.

Il giudice può inoltre pronunciarsi in merito alle difficoltà relative all'esecuzione della propria decisione.

Analogamente, il giudice può sempre ordinare un provvedimento cautelare o correttivo che risulti necessario per prevenire un danno imminente o far cessare una turbativa manifestamente illecita.

2.1 La procedura

La domanda viene presentata con una citazione (assignation) a comparire ad un'udienza che verrà appositamente convocata nella data e all'orario normalmente previsti per tali udienze.

Se il caso è urgente, tuttavia, il presidente del tribunale o chi lo sostituisce può citare le parti a comparire in udienza pubblica in tribunale o nella sua residenza privata, in un orario prestabilito, e anche nel fine settimana, nei giorni festivi o nei giorni che normalmente non sono lavorativi.

Nei casi urgenti il presidente del tribunale circondariale o il giudice che lo sostituisce può adottare qualsiasi misura provvisoria per la quale non esistano motivi convincenti di opposizione o che sia giustificata dall'esistenza di una controversia. Il giudice può inoltre pronunciarsi in merito alle difficoltà relative all'esecuzione di una sentenza o di qualsiasi altro titolo esecutivo. Per i procedimenti sommari che riguardano la difficoltà ad eseguire un titolo o una sentenza, è competente il giudice del luogo di esecuzione del provvedimento.

Il presidente del tribunale o il giudice che lo sostituisce può sempre ordinare un provvedimento cautelare o correttivo che risulti necessario per prevenire un danno imminente o far cessare una turbativa manifestamente illecita. Per evitare il deterioramento di una prova, il giudice può ordinare ogni misura istruttoria che reputi necessaria, compresa l'audizione di testimoni.

Esistono numerose disposizioni di legge specifiche che disciplinano i provvedimenti cautelari applicabili in determinate materie (ad esempio in materia di locazione, comunione, condominio, successioni, matrimonio, ecc.). In linea di principio le norme sulla competenza sono specificate dalla legge che autorizza il giudice ad adottare un provvedimento cautelare. Non esistono regole generali sulla competenza, anche se solitamente la competenza per l'adozione di provvedimenti cautelari è attribuita al presidente dell'organo giudiziario competente a conoscere del merito della controversia.

Se non è prevista alcuna procedura speciale, la parte che chiede l'adozione di un provvedimento cautelare deve rivolgersi al giudice competente per i provvedimenti d'urgenza (juge des référés). A seconda del valore della controversia, la competenza spetta al giudice di pace (juge de paix - fino a 10 000 EUR) o al giudice dei provvedimenti d'urgenza presso il tribunale circondariale (tribunal d'arrondissement). Questi giudici hanno una competenza generale per adottare le misure conservative o istruttorie necessarie a prevenire un pregiudizio imminente o a far cessare una turbativa manifestamente illecita.

In generale, il patrocinio di un avvocato non è obbligatorio.

2.2 Le principali condizioni

L'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice è di norma subordinata a una condizione di necessità o urgenza, valutata dal giudice stesso. Quando un creditore chiede l'autorizzazione per un sequestro, il giudice, sulla base delle spiegazioni e dei documenti ricevuti, deve verificare se il credito appare fondato, almeno in via di principio.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti cautelari possono colpire tutti i beni mobili di una persona. Solo determinati beni indispensabili alla vita quotidiana non possono essere soggetti a sequestro.

La legge lussemburghese consente il sequestro conservativo dei salari e delle remunerazioni di una persona, nonché delle fonti alternative di reddito (rendite, indennità di disoccupazione, ecc.). Tuttavia, una parte del reddito pari all'importo ritenuto indispensabile per far fronte alle spese di sussistenza, non può mai essere oggetto di sequestro.

Per contro, non è possibile porre sotto sequestro conservativo i beni immobili. Il sequestro immobiliare è possibile solo sulla base di una decisione giudiziaria passata in giudicato.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Nella maggior parte dei casi spetta al giudice stabilire gli effetti del provvedimento che gli viene richiesto. Egli può, ad esempio, limitare nel tempo l'effetto dell'ordinanza o colpire solo alcuni beni o atti.

In caso di sequestri autorizzati dal giudice su richiesta unilaterale, la domanda di convalida deve essere presentata al giudice entro termini fissati dalla legge, a pena di nullità del sequestro.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Per provvedimenti cautelari s'intendono le misure che il giudice adotta a norma di legge al fine di disciplinare provvisoriamente una controversia tra le parti, in attesa di intervenire nel merito del procedimento.

Per "provvedimenti provvisori o cautelari" devono pertanto intendersi i provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare i diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza, secondo la definizione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

I provvedimenti cautelari sono inoltre diretti ad impedire il deterioramento di una situazione esistente.

In pratica, tali provvedimenti permettono ad un creditore di tutelarsi contro il rischio di mancato pagamento, secondo due modalità: o rendendo inalienabili i beni del debitore o imponendo su di essi delle garanzie che accordano al creditore un diritto di sequela quando i suddetti beni vengono alienati.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Le ordinanze emesse dal giudice dei provvedimenti d'urgenza a seguito di un contraddittorio sono impugnabili. Il termine per l'impugnazione è di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Le decisioni adottate da un giudice su richiesta unilaterale non possono essere impuginate. La parte che ritiene il provvedimento ingiusto può, tuttavia, rivolgersi al giudice per ottenere una nuova misura cautelare intesa a sospendere gli effetti del provvedimento originariamente adottato dal giudice su richiesta di una parte.

Link correlati

<http://www.legilux.lu/>

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.